



Comune di Giovinazzo  
Ass. alla Solidarietà Sociale

**Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona  
A.S.L. BA**



Comune di Molfetta  
Ass. ai servizi Socio-Educativi

**UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE MOLFETTA  
- GIOVINAZZO - D.S.S.1 - ASL BA**

**III Piano Sociale di zona**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA  
RIVOLTO  
AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

**Responsabile dell'ufficio di piano : dott.ssa Angela Maria Anna d'Abramo**

**Approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. \_\_\_ del \_\_\_\_**

## INDICE

### Sommario

1 Oggetto .....	3
2 Durata del servizio.....	3
3 Ammontare dell'appalto.....	3
4 Luogo dell'esecuzione .....	3
5 Procedure e criteri di aggiudicazione .....	3
6 Soggetti idonei a partecipare all'appalto .....	3
7 Commissione giudicatrice .....	4
8 Destinatari del servizio.....	4
9 Prestazioni.....	5
10 Orari e monte ore del servizio.....	5
11 Personale.....	6
12 Inquadramento contrattuale .....	8
13 Pagamenti e fatturazione .....	9
14 Esecuzione in danno.....	9
15 Responsabilità e polizze assicurative.....	9
16 Obblighi a carico dell'aggiudicatario.....	10
17 Poteri di controllo e vigilanza.....	10
18 Subappalto .....	11
19 Spese, imposte e tasse .....	11
20 Cauzioni.....	11
21 Fallimento dell'aggiudicatario o morte del titolare....	11
22 Cessione del contratto.....	11
23 Penalità.....	11
24 Risoluzione.....	13
25 Recesso .....	13
26 Trattamento dei dati personali .....	13
27 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
28 DUVRI.....	14
28 Controversie- foro competente.....	14
29 Rinvii normativi.....	14

1.1.2014

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dell'Ambito Territoriale di Molfetta-Giovinazzo, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2006 e dell'art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/07 e s.m.i., finalizzato a garantire il diritto allo studio e l'integrazione scolastica

## **ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio ha la durata di n. 1 anno scolastico e decorrerà dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di consegna del servizio e cesserà comunque alla data del 30/6/2015.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore anno scolastico (2015-2016) con espresso provvedimento, essendo ammessa la ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, oppure, di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

I Comuni dell'Ambito, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

## **ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il valore stimato dell'appalto valutato ai fini della normativa applicabile è di Euro 904.000,00 (novecentoquattromila/00) IVA esclusa. L'appalto in questione ha pertanto un valore presunto annuo di Euro 452.000,00 (quattrocentocinquanta duemila/00) IVA esclusa.

L'importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dell'attuale fabbisogno dell'ambito, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione. Qualora nel corso dell'anno si verifici una diminuzione del monte ore complessivo all'aggiudicatario del servizio verranno liquidate le ore effettivamente prestate.

L'appalto è finanziato con fondi del Piano di Zona 2014-2016 e dei bilanci comunali.

Si precisa che in mancanza e/o ridotta erogazione delle entrate provenienti da fondi regionali e/o di risorse comunali, si procederà alla contestuale e proporzionale riduzione delle ore professionali di servizio.

## **ART. 4 - LUOGO D'ESECUZIONE**

Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ubicate nei due Comuni dell'Ambito.

## **ART. 5 – PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 secondo i seguenti parametri:

Offerta Tecnica: max punti 60 calcolati sulla base dei criteri e parametri esplicitati nel Bando di Gara.

Offerta economica: max punti 40 calcolati in base alla formula descritta nel Bando di Gara.

Il prezzo offerto per l'appalto posto a base di gara, IVA esclusa è pari ad euro 18,34 per singola ora di servizio effettivamente prestata.

## **ART. 6 - SOGGETTI IDONEI A PARTECIPARE ALL'APPALTO**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore (gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le imprese sociali, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, altri soggetti senza scopo di lucro, individuati come tali dalla normativa statale) e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006,

nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

- a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
- c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
- d) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;
- f) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, in conformità con la normativa regionale vigente;
- g) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

#### **ART. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Le offerte saranno valutate da apposita commissione che provvederà alla aggiudicazione provvisoria.

Quest'ultima avverrà sull'accertamento dei requisiti richiesti e sulla valutazione dell'offerta qualitativa in funzione dei criteri e degli elementi tecnici individuati nel Bando.

La gara sarà aggiudicata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il punteggio maggiore risultante dalla valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica.

#### **ART. 8 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**

L'assistenza specialistica è garantita agli alunni in situazione di handicap, in possesso della diagnosi funzionale di cui alla Legge 104/92, per i quali il Servizio di Riabilitazione ed Integrazione Scolastica dell'ASL, previa valutazione dei singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici, attesti la natura e l'entità della disabilità: medio/grave.

Tale assistenza verrà garantita ad ogni alunno in situazione di handicap secondo il monte ore massimo settimanale, concordato tra il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito, il Servizio di Riabilitazione ed Integrazione Scolastica della ASL ed i Dirigenti Scolastici referenti.

Prima dell'avvio del servizio il Responsabile dell'Ufficio di Piano fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli alunni da assistere con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale.

L'elenco iniziale potrà subire variazioni in corso di esecuzione del servizio.

L'operatore economico aggiudicatario non ha alcuna autonomia in merito alla selezione degli utenti ammessi al servizio.

#### **ART. 9 - PRESTAZIONI**

L'appalto ha per oggetto l'attuazione del Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili delle scuole di competenza ubicate nei Comuni dell'Ambito di Molfetta-Giovinazzo con prestazioni professionali socio-educative.

Il Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili previsto alla lett. a) dell'art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007 opera all'interno di un progetto educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla crescita armonica della personalità dell'alunno in situazione di handicap favorendone l'integrazione, la crescita educativa, l'autonomia e l'apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla Scuola quali: l'insegnante

curriculare, l'insegnante di sostegno e l'assistenza di base che impegna i collaboratori scolastici.

Tra le prestazioni del Servizio oggetto del presente affidamento rientrano le sotto elencate attività, indicate solo in via esemplificativa e non esaustiva:

- Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale;
- Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- Iniziative di integrazione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico;
- Cura delle relazioni con la famiglia, la scuola e la comunità al fine di favorire un inserimento armonico del minore e una reale integrazione dello stesso nei diversi luoghi di vita;
- Affiancamento e supporto educativo-didattico nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I) con assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività ludiche, sportive, a laboratori paradidattici per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.) e iniziative varie purchè rientranti nel monte ore assegnate al minore;

Il servizio deve essere gestito in stretta collaborazione con il soggetto aggiudicatario, individuato da questa stazione appaltante, secondo le modalità contenute nel presente capitolato, fatto salvo le migliori proposte quali derivanti dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

Il servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili prevede:

1) Un lavoro rivolto all'alunno disabile che consiste in:

a) *lavoro diretto con l'utente*: comprende l'attività relativa alla gestione del progetto individuale predisposto;

b) *lavoro per l'utente*: riunioni con enti e servizi territoriali coinvolti nei progetti educativo individualizzati, formazione, ecc..

2) Un lavoro di coordinamento del servizio e del personale di assistenza.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire interventi assistenziali-educativi presso le scuole di competenza dell'Ambito in favore di alunni con disabilità tali da compromettere la possibilità di una adeguata integrazione e partecipazione alle attività scolastiche.

Il Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili, oltre ad assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri utenti sulla base di progetti educativi individualizzati, deve garantire, inoltre, i seguenti interventi:

a) perseguire attività di integrazione e scambio con tutte le realtà educative presenti sul territorio in modo da promuovere ed agire attraverso un lavoro di rete, nel rispetto delle funzioni che ciascun attore può svolgere.

b) offrire momenti informativi e di confronto per le famiglie di tutti gli utenti del servizio su tematiche educative, sociali o sanitarie di particolare interesse.

c) collaborare con i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito e dei servizi specialistici dell'Asl.

#### **ART. 10 – ORARI E MONTE ORE DEL SERVIZIO**

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze che possono emergere relativamente all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, l'organizzazione del servizio e la collaborazione tra questa stazione appaltante e l'aggiudicatario deve essere ispirata al principio di flessibilità.

A seconda del tipo e dell'ambito di intervento educativo a favore della persona disabile previsto nel concreto progetto educativo, viene definito il piano orario d'intervento per utente, attraverso l'assegnazione di un monte ore settimanale.

Le prestazioni di assistenza scolastica dovranno essere garantite per sei giorni la settimana ordinariamente dal Lunedì al Sabato compreso, negli orari previsti dal piano educativo individualizzato, per un numero presunto di 29 settimane per anno scolastico, a far data dal 1° ottobre al 30 giugno, ad esclusione delle festività natalizie e pasquali.

Stante il principio di flessibilità che caratterizza il servizio, questa stazione appaltante si riserva di erogare il servizio in favore di eventuali minori che frequentano la scuola materna, anche nel mese di giugno, non oltre la data del 30.

Le ore settimanali di prestazione di servizio per ciascun alunno saranno definite da questa stazione appaltante in base ai seguenti criteri:

- La gravità rilevata dalla Diagnosi Funzionale;
- Il tempo Scuola dell'alunno;
- Le ore di attività didattica del docente di sostegno;
- Analisi tecnico-professionale dei bisogni e delle necessità del singolo alunno effettuata dagli Specialisti della Asl .

Prima dell'avvio del servizio l'Ambito fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli alunni da assistere con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale.

L'elenco iniziale potrà subire variazioni in corso di esecuzione del servizio.

Eventuali modifiche al PEI, quando comportassero, nel corso dell'anno scolastico, variazioni in aumento e/o in diminuzione delle ore di servizio di assistenza, dovranno essere in ogni caso autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il monte orario oggetto di affidamento per anno scolastico è pari a circa n. 24.650 ore, così suddivise fra i Comuni d'ambito:

- a) Comune di Molfetta: n. 18.270 ore erogate mediante l'impiego di educatori con rapporto di lavoro subordinato prevedendo in alternativa anche il ricorso parziale a forme flessibili d'impiego, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge 10/9/2003 n. 276, e del limite del 25% dell'importo dell'appalto.
- b) Comune di Giovinazzo: n. 6.380 ore erogate mediante l'impiego di educatori professionali con rapporto di lavoro subordinato.

Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita, almeno nell'anno scolastico in corso, la continuità dello stesso operatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati al responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il servizio non sarà erogato in caso di assenza dell'alunno assistito. Saranno liquidate solo le ore di effettiva attività svolta.

#### **ART. 11 - PERSONALE**

L'operatore economico dovrà assicurare la presenza di personale adeguato ed idoneo per il conseguimento dei risultati richiesti nel presente capitolato. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle metodologie e tecniche educative, sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione.

Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione si farà riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'organizzazione del servizio dovrà essere improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e deve essere costantemente sottoposta a verifica e valutazione.

Il personale del Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili dovrà altresì garantire l'attività costante di documentazione, verifica, valutazione, formazione e aggiornamento.

Il Servizio per l'integrazione scolastica e dei diversamente abili dovrà essere coordinato da una figura professionalmente competente sia sul piano educativo che organizzativo, quale il COORDINATORE, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente, in particolare dall' art. 46, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del R.R. n. 4/2007 e con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura e/o servizio non inferiore a tre anni.

Il Coordinatore sarà il referente per l'Ambito, pertanto dovrà assicurare la costante reperibilità. Il Coordinatore dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica dell'operatore aggiudicatario, dal contratto e dalla proposta educativa che si andrà a condividere con l'ambito.

Sarà compito del coordinatore riorganizzare il servizio in caso di assenze impreviste degli operatori e verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute.

Il Coordinatore sarà da tramite tra gli utenti, l'operatore economico aggiudicatario e allo stesso perverranno tutte le disposizioni impartite dal Responsabile dell'ufficio di piano dell'ambito.

Il coordinatore curerà inoltre l'andamento delle relazioni sugli interventi sui minori affidati, che gli educatori dovranno elaborare con cadenze prefissate dall'Ambito.

Produrrà, inoltre, rendicontazione mensile dell'attività, che dovrà contenere il monte ore assegnato per singolo alunno e le ore effettivamente effettuate; documenterà l'andamento del servizio stesso attraverso la stesura di almeno 2 relazioni gestionali da consegnare all'Ambito entro fine gennaio e fine giugno di ogni anno.

Nel caso di prolungata assenza del coordinatore, l'appaltatore dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione dello stesso con altra figura di pari professionalità.

Al Coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di:

- garanzia della tenuta e della qualità del servizio;
- definizione, in accordo con i Servizi Sociali, della programmazione e progettazione degli interventi di assistenza educativa specialistica;
- partecipazione alle attività di verifica sull'andamento del servizio;
- coordinamento delle riunioni d'èquipe che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile;
- coordinamento e l'integrazione interna ed esterna delle varie iniziative del servizio suddetto (facilitando i rapporti con le altre figure professionali e con le altre attività, interagendo con gli altri servizi territoriali che si occupano dei disabili e delle loro famiglie, con la dirigenza scolastica, con i referenti del gruppo handicap nonché con le figure specialistiche esterne, ove si renda necessario, concordando le modalità operative dei singoli interventi ecc.);
- organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso, essendo il responsabile per quanto attiene alla programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale del servizio;
- programmazione educativa del servizio, in sintonia con le indicazioni espresse dagli educatori, controllandone l'attuazione;
- definizione del modello organizzativo, predisponendo i turni di servizi, gli orari, i congedi, verificando e controllando l'assetto operativo della struttura organizzativa (coordinamento intermedio delle altre figure professionali impegnate nelle attività, organizzare, insieme agli operatori, l'orario settimanale lavorativo, preparare la programmazione mensile, coordinare e condurre l'equipe, ecc.);
- promozione della continuità educativa, orizzontale e verticale;
- promozione dell'aggiornamento e della formazione permanente del personale;
- coordinamento della propria attività con i competenti servizi dell'AUSL per l'integrazione degli utenti e per la più ampia attività di prevenzione della salute dei disabili;
- cura dei rapporti con l'Ambito con le altre istituzioni del territorio, in particolare con le scuole;
- valutazione dell'efficienza e l'efficacia del servizio e proporre le soluzioni utili al loro miglioramento;
- collaborare per i casi seguiti dagli operatori sociali territoriali al fine di una condivisione ed integrazione del progetto educativo del singolo disabile;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il referente comunale;
- rispondere della verifica dei progetti attuati

Per lo svolgimento del Servizio per l'integrazione scolastica degli diversamente abili, oltre al Coordinatore, l'ente gestore dovrà assicurare la presenza di EDUCATORI, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dall'art. 46, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del R.R. n. 4/2007 e s.m.i. .

Si precisa che l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire una percentuale almeno del 70% di personale in possesso dei titoli sopra descritti, mentre per il restante 30%, in applicazione dell'art 46, comma 5, R.R. n. 4/2007, potrà fare riferimento al personale in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore, che abbia una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone.

E' richiesta, altresì, la presenza di educatori specializzati a seconda del tipo di handicap. A titolo di esempio si precisa che, in via minimale:

- in presenza di minore "non udente", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà conoscere in maniera appropriata il linguaggio dei segni (LIS);
- in presenza di minore "non vedente", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà essere specializzato e/o esperto nelle metodologie e nelle tecniche didattiche per alunni affetti da minorazioni visive ed aggiuntive e con pluriennale esperienza nel settore dell'educazione e dell'istruzione dei non vedenti anche pluriminorati;
- in presenza di minore "con autismo", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà essere specializzato e/o esperto nell'utilizzare con efficacia metodologie e tecniche specifiche di analisi del comportamento (metodo ABA) con un focus particolare sulle esigenze educative degli alunni affetti da questa patologia.

L'educatore è un operatore che svolge la propria attività mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione agendo sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo.

L'educatore, in collaborazione con le altre figure professionali presenti nella scuola, svolge le seguenti attività:

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al Piano Educativo Individualizzato;
- attiva interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- collabora con gli insegnanti e il personale della Scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap, a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative;
- partecipa, in maniera volontaria e non retribuita:
  - agli incontri previsti per la formulazione del PEI;
  - agli incontri del Gruppo di Lavoro Handicap (GLH) per programmare attività ed interventi che coinvolgono l'alunno disabile;
  - agli incontri di verifica con i Responsabili Comunali del Servizio.

### **ART. 12 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE**

E' fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di gestire il servizio oggetto del presente capitolato mediante personale in numero idoneo e sufficiente ad assicurare il servizio medesimo, come risultante dall'offerta tecnica che sarà presentata in sede di gara.

L'Ambito è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di procedere al corretto inquadramento giuridico ed economico e di assumere l'onere retributivo delle figure professionali impiegate nella gestione dei servizi di che trattasi, secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre il "turn over degli operatori", l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori, a mezzo contratti di durata pari alla durata dell'appalto, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel servizio e favorire il miglior rapporto relazionale (conformemente all'offerta tecnica prodotta in sede di gara), salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati.

Inoltre, l'aggiudicatario/i si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria delle cooperative, e nei modi previsti dall'art. 83 dello stesso, e/o dei CCNL equivalenti, ed ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi territorialmente competenti.

L'Ambito, ogniqualvolta accerti, a mezzo ispettorato del lavoro, violazioni degli obblighi contrattuali relativi al personale, previa contestazione all'impresa aggiudicataria, può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo globale del corrispettivo previsto dal contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato suddetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa, inoltre, deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ambito appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Tale previsione deve essere espressamente sottoscritta dal personale nei contratti di lavoro a stipularsi

La Ditta è tenuta a svolgere idonea attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente Capitolato favorendo la partecipazione del proprio personale ad iniziative formative poste.

Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente.

L'eventuale costo relativo a tale attività sarà a carico della Ditta medesima senza alcun onere aggiuntivo per l'Ambito.

### **ART. 13 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE.**

Il corrispettivo è riferito al numero di ore di assistenza specialistica effettivamente prestate agli alunni assistiti e s'intende accettato dalla ditta a suo totale rischio. L'ora di assistenza a favore dell'alunno è considerata al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il luogo di lavoro.

Alla fattura del mese di riferimento deve essere allegato il corrispondente riepilogo mensile delle ore di servizio effettivamente prestate.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture successivamente al mese di espletamento del servizio.

Le fatture, saranno pagate entro 60 giorni (sessanta) dal ricevimento delle stesse al protocollo generale del Comune Capofila a condizione che le stesse siano state regolarmente emesse, non siano insorte contestazioni e previa acquisizione, da parte di questa stazione appaltante del DURC.

La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Dirigente competente o dal Responsabile da esso incaricato. Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Nel caso in cui da controlli effettuati risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni, entro trenta giorni dalla data della fattura contestata, l'aggiudicatario deve emettere relativa nota di accredito.

L'Ambito potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

### **ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ambito potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, a cui saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ai Comuni.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ambito potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **ART. 15 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE**

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio. Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria che terrà, inoltre, l'Ambito sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ambito da ogni responsabilità ed onere.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00;
- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:
  - a) in caso di morte € 100.000,00
  - b) in caso di invalidità permanente € 150.000,00

### **ART. 16 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:  
- comunicare all'avvio del servizio elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione/sostituzione;

- designare un referente che rappresenti per l'Ambito e gli operatori la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio e che espliciti funzioni di coordinamento;
  - trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell'attività di cui trattasi;
  - esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l'Ambito stesso comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
  - redigere relazione semestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso, da trasmettere all'Ambito, a cura del Rappresentante legale dell'Impresa;
  - fornire, a servizio avviato, l'elenco degli operatori abbinati ai bambini disabili da assistere;
  - assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per lo stesso utente;
  - fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
  - ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.
  - individuare, all'avvio del servizio, sul territorio dell'Ambito una sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte le attività organizzative relative al servizio (riunioni con il personale, in-formazioni all'utenza ed al cittadino ecc) di cui sarà data comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano, dell'ubicazione, numero di telefono (attivo, almeno dalle ore 8,00 alle ore 14,00), fax, nonché ogni altro riferimento utile.
  - garantire la sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico totale dell'aggiudicatario. In caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione, almeno 7 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, del nuovo operatore con invio curriculum. La sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, previa verifica dei requisiti. Qualora per i requisiti si ravveda inidoneità la sostituzione potrà essere negata;
  - assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;
  - in caso di sciopero del personale o di altri eventi, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.
- Ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale.

#### **ART. 17 – POTERI DI CONTROLLO E VIGILANZA**

L'Ambito, avvalendosi anche dei Dirigenti Scolastici interessati al servizio, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione dello stesso servizio, per verificare che l'esecuzione avvenga secondo il presente capitolato e le norme di legge.

Qualora dalle verifiche del servizio, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dal presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

### **ART. 18- SUBAPPALTO**

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso.

### **ART. 19 - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

### **ART. 20 – CAUZIONI**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs 12/04/2006, n.163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Dlgs.12/04/2006, n.163.

### **ART. 21 – FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O MORTE DEL TITOLARE**

In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'aggiudicazione.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Ambito di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ambito avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, sarà tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

### **ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per l'operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

### **ART. 23 - PENALITA'**

In ogni momento l'Ambito potrà effettuare verifiche e controlli sull'operato, e sulla qualità del lavoro svolto, anche riguardante il corretto e cortese rapporto con gli utenti dell'operatore economico aggiudicatario, a cura dei Responsabili del servizio interessato, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

- a)** ritardi e/o mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: € 200,00 al giorno;
- b)** inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell'avvio del servizio rispetto agli orari indicato, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 50,00 al giorno;
- c)** mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente capitolato: una penalità, per il primo mese, di € 200,00 e di € 300,00 per ogni mese successivo;

**d)** mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: €. 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore;

**e)** per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio: da €. 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

**f)** inosservanza del CCNLL in materia di rispetto dei tempi di retribuzione del personale, art. 83 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e/o CCNL equivalenti, che prevede "la retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ogni mese", €. 200,00 per ciascun dipendente. La reiterata violazione effettuata per oltre n. 2 mensilità, anche a scapito di un solo lavoratore, comporterà la risoluzione immediata del contratto;

**g)** violazione dei doveri da parte del personale di cui all'art. 11, comporterà una penale di €. 200,00 a violazione per singolo lavoratore;

**h)** ogni sostituzione di personale, seguente al primo mese di appalto, se effettuata in difformità alle previsioni dell'art. 11 e 12 comporterà una penale a carico dell'operatore di €.300,00 per ogni figura professionale variata, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

**i)** mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi comporterà una penale di €.300,00. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;

**l)** mancata emissione di relativa nota di credito, entro trenta giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura, da parte dell'aggiudicatario nel caso in cui, da controlli effettuati, risultino errori contabili, comporterà una penale per l'operatore di €.100,00 al giorno per il ritardo .

**m)** mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell'appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell'offerta tecnica, comporterà una penale pari a €.300,00 per singolo obbligo contrattuale.

**n)** irreperibilità anche telefonica del coordinatore comporterà una penale di €.150,00 per singolo episodio.

**o)** mancata presentazione di documentazione di cui all'art.16 del presente capitolato, comporterà una penale di €.200,00 per singolo episodio.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle parti contraenti, i responsabili tecnici delle rispettive parti adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea.

L'applicazione della penale non comporta per l'Ambito rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di comunicazione scritta A/R, nonché trasmessa anche per telefax.

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ambito qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti paragrafi.

La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Ambito si riserva di provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta, il regolare svolgimento dei servizi.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE**

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di obblighi o condizioni contrattuali, il Responsabile competente inoltra allo stesso, mediante posta elettronica certificata e/o consegna a mano o raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non superiore a giorni 3 (tre) per gli interventi relativi all'utenza e non superiore a giorni 10 (dieci) per ogni altro tipo di intervento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'appaltatore.

L'Ambito si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., a tutto danno e rischio del contraente, qualora la ditta aggiudicataria si renda colpevole di gravi inadempienze, in particolare:

- dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate, oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;

- mancato o parziale inadempimento relativo agli obblighi sui rapporti di lavoro e/o dei versamenti assicurativi, previdenziali, contributivi ecc.;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempienze che comportino disservizi per le singole Amministrazioni Comunali;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti alle Amministrazione Comunale;
- ritardo nell'avvio dei servizi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza per l'operatore/i;
- sospensione dei servizi da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- rallentamento dei servizi senza giustificato motivo in misura da pregiudicare la sua efficace realizzazione;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 20;
- mancato rispetto delle condizioni minimali richieste dal presente capitolato;
- mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l'offerta tecnica;
- avvenuta applicazione di n. 3 penali , tra quelle indicate al precedente art. 23;
- inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ambito dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 25 - RECESSO**

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'accettazione del recesso unilaterale del contratto, in qualsiasi momento, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l'Ambito intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi.

L'aggiudicatario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stesso secondo le disposizioni del codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

#### **ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), l'Ambito, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario dovrà trattare i dati in suo possesso, nel rispetto della succitata normativa esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso; non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

#### **ART. 27 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 28 – DUVRI**

Per la realizzazione del servizio oggetto dell'appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza.

**ART. 29 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Trani.

**ART. 30 – RINVII NORMATIVI**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni in materia contenute nelle norme di legge e regolamentari vigenti per tempo.